

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-1282 del 15/03/2019
Oggetto	CONCESSIONE UTILIZZO ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE PER USO INDUSTRIALE NEL COMUNE DI CESENA (FC) - FC07A0200 - S.A.I.S. S.p.A.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-1289 del 14/03/2019
Struttura adottante	Unità Progetto Demanio idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno quindici MARZO 2019 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Unità Progetto Demanio idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la l.r. 9/1999 (Disciplina della procedura di V.I.A); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- le d.G.R. n. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico) e n. 100/2017 (Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica "Progetto Demanio Idrico");

PRESO ATTO della domanda assunta al protocollo PG.2008.0008192 del 09/01/2008 con cui la S.A.I.S. S.p.A., c.f. 00127800407 ha richiesto la concessione preferenziale di derivazione da acque sotterranee (cod. FC07A0200);

DATO ATTO:

- che l'istanza è assoggettata alla procedura di cui all'art. 37 e ss del R.R. 41/2001;

- dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 308 del 15/01/2017 senza che nei quindici giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso industriale;

CONSIDERATO che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente e che la derivazione in base alla valutazione *ex ante* condotta col “metodo Era” di cui alla “Direttiva Derivazioni”, ricade nei casi di “Esclusione”, definiti dalla medesima direttiva;

CONSIDERATO IN OLTRE che nel disciplinare sono indicate le prescrizioni imposte affinché non si abbiano influenze negative sullo stato del corpo idrico interessato;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal seguente ente che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione:

- Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po (PG/2018/0006930 del 15/01/2019) alle seguenti condizioni:
 - la derivazione potrà essere assentita solamente qualora nell'atto di concessione sia previsto il mantenimento degli strumenti tecnicamente idonei a fornire la corretta misurazione dei volumi prelevati in modo da rispondere alle necessità evidenziate dal Piano di Gestione delle Acque vigente nel territorio in oggetto;
 - l'eventuale riduzione del prelievo;
 - l'azienda richiedente, inoltre, deve prevedere l'adozione di soluzioni tecniche di risparmio, riuso e riciclo dell'acqua emunta.;

ACCERTATO che la richiedente:

- con DET-AMB-2017-6071 del 15/11/2017 è stata autorizzata a rateizzare le annualità pregresse e ha rispettato il piano di rientro, comprensivo degli interessi legali, conclusosi il 30/09/2018;
- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l'anno 2019;

- ha versato in data 04/03/2019, la somma pari a 2.117,48 euro dovuta a titolo di deposito cauzionale;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione cod. FC07A0200;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla S.A.I.S. S.p.A., c.f. 00127800407, la concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica sotterranea, cod. FC07A0200, ai sensi dell'art. 6 r.r. 41/2001, da esercitarsi mediante n. 2 pozzi aventi le seguenti caratteristiche:

- ubicazione del prelievo: Comune di Cesena (FC), via Ravennate 214, su terreno di proprietà della concessionaria, censito al fg. n. 110, mapp. n. 3 ;
- pozzo 1 (FCA2094): profondità 55 m; coordinate UTM RER 759504; y: 893860; portata massima 5 l/s; volume d'acqua prelevato pari a 5.000 mc/anno;
- pozzo 2 (FCA2095): profondità 55 m; coordinate UTM RER 759552; y: 893862; portata massima 2 l/s; volume d'acqua prelevato pari a 3.000 mc/anno;
- destinazione della risorsa ad uso industriale;

2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al 31 dicembre 2028;

3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 04/03/2019;

4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2019 in 2.117,48 euro;

5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 2.117,48 euro;

6. di notificare il presente provvedimento attraverso posta elettronica certificata;

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;

8. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

9. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;

10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile

Unità Progetto Demanio Idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata a S.A.I.S. S.p.A., c.f. 00127800407 (cod. FC07A0200).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 2 pozzi:
 - pozzo 1 (FCA2094): profondità 55 m; diametro interno 210 mm, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kw 4 situata a 53 m di profondità; coordinate UTM RER x: 759504; y: 893860; portata massima 5 l/s; volume d'acqua prelevato pari a 5.000 mc/anno;
 - pozzo 2 (FCA2095): profondità 55 m; diametro interno 205 mm, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kw 3 situata a 53 m di profondità; coordinate UTM RER x: 759552; y: 893862; portata massima 2 l/s; volume d'acqua prelevato pari a 3.000 mc/anno;
2. L'opera di presa è sita in Comune di Cesena (FC), via Ravennate 214, su terreno di proprietà del concessionario censito al fg. n. 110, mapp. n. 3.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso industriale per la produzione, lavorazione e stoccaggio di sementi.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 8.000,00.
3. Il prelievo di risorsa idrica deve essere esercitato nell'intero arco dell'anno, durante il ciclo produttivo, nei periodi di attività dello stabilimento aziendale.
4. Il prelievo avviene dal corpo idrico cod. 0550ER-DQ2-CCS *Conoide Savio – confinato superiore*.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sul conto corrente IT25R0760102400001018766707, STB – Romagna, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 2.117,48 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2028.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne determinino decadenza. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

5. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Monitoraggio della falda** – in base alla valutazione *ex ante* condotta col “*metodo ERA*” di cui alla “*Direttiva Derivazioni*”, il prelievo ricade nei casi di “*Esclusione*”, definiti dalla medesima

direttiva, nei quali le derivazioni risultano compatibili con prescrizioni e subordinate al monitoraggio della falda. Le misurazioni del livello della falda dovranno essere effettuate due volte all'anno indicativamente in primavera ed autunno, ed i risultati dovranno essere trasmessi ad ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni competente per territorio ed al Servizio Tutela e Risparmio Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna.

2. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

3. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice di concessione e il suo termine di scadenza.

4. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

5. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

6. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

7. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

8. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

9. **Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

Si fanno proprie le seguenti prescrizioni, dettate dalle Amministrazioni competenti ad esprimere parere sul rilascio della concessione:

- la derivazione potrà essere assentita solamente qualora nell'atto di concessione sia previsto il mantenimento degli strumenti tecnicamente idonei a fornire la corretta misurazione dei volumi prelevati in modo da rispondere alle necessità evidenziate dal Piano di Gestione delle Acque vigente nel territorio in oggetto;
- l'eventuale riduzione del prelievo;
- l'azienda richiedente, inoltre, deve prevedere l'adozione di soluzioni tecniche di risparmio, riuso e riciclo dell'acqua emunta.;

ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.